

## Da redigere su carta intestata del richiedente

Al Presidente Le.G. – Lega Ginnastica  
Dott. Antonello Di Cerbo  
sede

Oggetto: **richiesta patrocinio**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di Presidente/Legale Rappresentante della ASD/SSD \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_), via \_\_\_\_\_ (n° tel. \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_) organizza l'iniziativa denominata \_\_\_\_\_.

A tal uopo si chiede il Patrocinio della Lega Ginnastica.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il Presidente/Legale Rappresentante

Si allega scheda iniziativa

Data della manifestazione	
Denominazione e attività statutaria del richiedente	
Programma dell'iniziativa	
Obiettivi e motivazioni dell'iniziativa	
Altre richieste	
Indicazione di richieste patrocini e/o sponsorizzazioni richieste ad altre istituzioni, enti o altri soggetti	
indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti alla Lega oltre al patrocinio;	
Altre notizie	

*\*da compilare ed inviare a segreteria@legaginnastica.it*

# Regolamento per la concessione del patrocinio

Approvato dal Consiglio Direttivo il 25 maggio 2019

## Articolo 1 — Obiettivo

1. La Lega favorisce l'iniziativa di organizzazioni (organizzati in associazioni o società sportive) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione e sviluppo della ginnastica (agonistica e non).
2. Per il raggiungimento di tale scopo la Lega si avvale, tra gli altri, dell'istituto del patrocinio.

## Articolo 2 — Definizione

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato e interesse per il mondo sportivo.
3. Il patrocinio è concesso dal Presidente, consultato il Consiglio Direttivo, previa istruttoria da parte del Coordinatore. Per ragioni di urgenza il patrocinio può essere concesso dal Presidente senza consultazione del Consiglio Direttivo.

## Articolo 3 — Caratteristiche delle iniziative

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio devono:
  - essere pubbliche,
  - essere "accessibili" a tutti in quanto previste in luoghi privi di barriere architettoniche o resi agibili per la manifestazione;
  - garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.
2. La data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve di norma interferire con altre iniziative organizzate dalla Lega o da essa in precedenza patrocinate.

## Articolo 4 — Ulteriori concessioni

1. La concessione del patrocinio non comporta nessun ulteriore coinvolgimento della Lega in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Il patrocinio potrà prevedere agevolazioni tariffarie per l'utilizzo di strutture/impianti in uso o gestiti da società aderenti alla Lega.
3. Il provvedimento di concessione del patrocinio deve espressamente indicare le eventuali agevolazioni che spettano al beneficiario.

## Articolo 5 — Le istanze di patrocinio

1. Le richieste di patrocinio devono uniformarsi ai progetti e ai programmi formulati dalla Lega nella sua attività programmatica.
2. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio della Lega a favore di iniziative, attività o manifestazioni di cui all'articolo 2 devono essere indirizzate al Presidente.

## Articolo 6 — Procedura per il rilascio del patrocinio

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare domanda scritta al Presidente della Lega almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. La richiesta del Patrocinio comporta l'integrale accettazione da parte del beneficiario delle norme e condizioni del presente Regolamento. È in facoltà della Lega prendere in esame istanze pervenute dopo tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire alla Lega di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
  - la data della manifestazione;
  - l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
  - il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
  - indicazioni di richieste patrocini e/o sponsorizzazioni richieste ad altre istituzioni, enti o altri soggetti;
  - l'esatta indicazione (tipologia, dimensioni, quantità) del materiale e degli eventuali interventi di supporto richiesti alla Lega oltre al patrocinio;
  - ogni altra notizia utile.
3. Il Presidente - entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza - esamina la richiesta e dispone in merito.
4. Integrazioni o modifiche sostanziali dell'istanza rappresentano una nuova istanza.
5. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto. Nella stessa forma vengono comunicate la mancata concessione del patrocinio e le relative motivazioni.
6. La Lega verifica i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma con quanto illustrato nell'istanza, riservandosi di richiedere, al termine, una relazione.

## Articolo 7 — Pubblicizzazione del patrocinio e utilizzo del logo

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di
  - esporre - in massima evidenza - su tutto il materiale promozionale e fotografico dell'iniziativa il Logo e il nome della Lega Ginnastica e la dicitura "con il patrocinio della".
  - esporre la bandiera della Lega vicino al podio premiazione e alle bandiere di altre istituzioni/organizzazioni
  - citare il patrocinio nei comunicati stampa, interviste o altre forme di comunicazione.
2. La bozza di tutto il materiale promozionale deve essere preventivamente concordata con la Lega.
3. Qualora sia autorizzato l'utilizzo del logo, il beneficiario dovrà rispettare le caratteristiche del logo stesso (es. dimensione, forma, contenuto, colori).

## Articolo 8 — Altri soggetti patrocinatori

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, organizzazioni, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

## Articolo 9 — Sponsor privati

1. Per le iniziative e manifestazioni patrocinate è ammessa la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, a condizione che la circostanza sia menzionata nell'istanza di concessione e che salvaguardi l'evidenza dei patrocinanti.

## Articolo 10 — Responsabilità

1. La concessione del patrocinio non coinvolge la Lega in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità diretta, indiretta o connessa con l'organizzazione o lo svolgimento dell'evento patrocinato, compresa la colpa in vigilando, verso gli organizzatori, gli sportivi, il pubblico o verso ogni eventuale soggetto terzo a qualsiasi titolo presente all'evento patrocinato.
2. Eventuali responsabilità di natura civile, penale, fiscale, amministrativa o a qualunque altro titolo per l'utilizzo improprio o non autorizzato del Patrocinio o del logo della Lega, saranno esclusivamente a carico del soggetto richiedente che manleverà e terrà indenne la Lega stessa da qualsivoglia pretesa e/o richiesta proveniente da terzi.

## Articolo 11 — Autorizzazioni

1. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

## Art. 12 – Revoca del Patrocinio

1. Il Patrocinio può essere revocato in qualsiasi tempo a insindacabile giudizio e con mera comunicazione scritta.
2. In ogni caso la Lega potrà revocare la concessione del Patrocinio, qualora:
  - l'oggetto del Patrocinio stesso risultasse da verifiche successive non rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento;
  - il soggetto beneficiario tenesse una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento;
  - l'evento risultasse difforme rispetto al programma per il quale si è concesso il Patrocinio, ovvero una condotta tale da poter arrecare pregiudizio alla immagine della Lega.
3. L'uso improprio o illegittimo del logo della Lega, in difformità a quanto previsto nel presente Regolamento, comporta la revoca del Patrocinio e l'impossibilità per l'ente di ottenere il Patrocinio della Lega per future iniziative, nonché l'avvio di eventuali azioni a tutela per l'eventuale risarcimento dei danni, anche in riferimento al possibile danno all'immagine.
4. In caso di revoca della concessione del Patrocinio nessuna pretesa di rimborso di spese sostenute o di risarcimento danno, né diretto né indiretto, potrà essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi a qualunque titolo coinvolti nell'iniziativa per la quale il Patrocinio era stato concesso.